

PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022

0,35 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE CLASSIFICATE IN CATEGORIA A1, A8 E A9

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale **A1, A8 e A9** come **unica** unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono esenti tutti gli altri immobili abiti ad abitazione principale, classificati in categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e tutti quelli assimilati all'abitazione principale, appartenenti alle medesime categorie catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) della legge n. 160/2019: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l'unità immobiliare e relative pertinenze di cui all'art. 7, comma 3, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

<p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p style="text-align: center;"><u>0,50 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE AGEVOLATE</p> <p style="text-align: center;">FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (genitore/figlio) IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016</p> <p>Si applica l'aliquota agevolata e la riduzione del 50% della base imponibile IMU alle unità immobiliari e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; • il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9; • il comodato deve essere registrato. <p>Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023. E' facoltà del contribuente presentare anticipatamente la dichiarazione IMU entro il 31.12.2022. Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2021 e precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti</p>
<p style="text-align: center;"><u>0,79 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI CON CONTRATTO CONCORDATO (aliquota già ridotta del 25%).</p> <p>Si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze (ad eccezione degli A/01, A/08 e A/09) locati a canone concordato ai sensi della</p>

	<p>legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il locatario abbia in queste la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata dovrà essere attestato presentando la relativa comunicazione entro il 31 dicembre 2022, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2021 e precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti</p> <p>L'aliquota è già ridotta del 25%.</p> <p>L'aliquota agevolata è applicabile solo se il contratto risulta redatto con l'assistenza delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie dell'accordo territoriale, o con una loro attestazione (D.M. 16/01/2017 e nota Ministero delle Infrastrutture del 03/01/2019)</p>
<p>0,10 per cento</p>	<p>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</p> <p>Di applica ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 (edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; edifici destinati al ricovero di macchine agricole; edifici destinati all'allevamento e al ricovero degli animali; edifici destinati all'agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna; locali destinati ad ufficio dell'azienda agricola; edifici destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso).</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti: altri fabbricati, terreni agricoli (<i>solo se il soggetto passivo non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale</i>) ed aree fabbricabili.</p>
<p>ZERO</p>	<p>Si applica alla sola unità immobiliare posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'immobile deve essere un'abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.</p>